

**26.01.2002**

**Deliberazione della AEEG n.317/01. Disciplina del Bilanciamento**

Come già anticipato, si era in attesa dell'uscita di una Deliberazione sulla disciplina del bilanciamento, che dal 2002 costituisce e raggruppa tutto quello che erano superi e servizi di rete.

Come potrete notare, l'Allegato A alla Deliberazione in oggetto, reperibile sul sito Internet [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it) dal 28/12/2001, contiene tra l'altro la disciplina del "Bilanciamento", cioè del corrispettivo dovuto al Gestore della Rete dai titolari di contratti sia per immissione di energia sulla rete sia per prelievo di energia dalla rete.

**Corrispettivo per ciascun punto di immissione**

Deve essere corrisposto al Gestore della Rete un corrispettivo pari a 0,1 cent. di Euro applicato ai kWh corrispondenti alla sommatoria dei valori assoluti delle differenze tra la potenza immessa in ciascuna ora ed il corrispondente valore del programma di immissione.

**Corrispettivi per ciascun punto di prelievo**

Devono essere corrisposti al Gestore della Rete due corrispettivi e precisamente:

- il primo corrispettivo determinato applicando all'energia prelevata in ciascuna delle fasce orarie i seguenti valori (componente  $r_f$  relativa alla remunerazione della riserva):

F1 0,82 cent. di Euro/kWh

F2 0,33 cent. di Euro/kWh

F3 0,18 cent. di Euro/kWh

F4 0,00 cent. di Euro/kWh

../.

- il secondo corrispettivo, detto di sbilanciamento si ottiene considerando il minor valore, determinato su base bimestrale, tra l'importo di cui in I. e quello di cui in II.:

- I. 0,10 cent.Euro/kWh ( $b_h$ )x energia corrispondente alla sommatoria dei valori assoluti delle differenze tra la potenza prelevata in ciascuna ora ed il corrispondente valore del programma di prelievo.
- II. l'importo ottenuto applicando la sotto indicata componente ( $b_f \times 1,5$ ) all'energia prelevata in ciascuna delle fasce orarie nel bimestre considerato:

$$F1 = 0,345 \text{ cent.euro/kWh}$$

$$F2 = 0,135 \text{ cent.euro/kWh}$$

$$F3 = 0,075 \text{ cent.euro/kWh}$$

$$F4 = 0,000 \text{ cent.euro/kWh}$$

Per quanto riguarda il secondo corrispettivo sopra menzionato, la Deliberazione in oggetto all'Art.9.3, prevede che, per i punti di prelievo dotati di misuratore orario (la qual cosa può ritenersi oramai generalizzata), entro il 15 gennaio 2002 (l'Autorità prevede di farlo slittare) il titolare del bilanciamento in ogni punto di prelievo possa inviare una comunicazione scritta al Gestore della Rete al fine di esercitare la facoltà di scelta di un diverso sistema di pagamento del corrispettivo di sbilanciamento e precisamente:

- a valere per tutto l'anno, corrispondere al Gestore della Rete un importo pari ai kWh prelevati in ciascuna fascia oraria moltiplicati per la componente  $b_f$  sotto indicata:

$$F1 = 0,23 \text{ cent.Euro/kWh}$$

$$F2 = 0,09 \text{ cent.Euro/kWh}$$

$$F3 = 0,05 \text{ cent.Euro/kWh}$$

$$F4 = 0,00 \text{ cent.Euro/kWh}$$

../.

§ § §

In merito all'esercizio della facoltà sopra menzionata di cui all'art.9,3 della Deliberazione 317/01, sono state eseguite delle simulazioni su varie situazioni di prelievo di clienti idonei, e di conseguenza si ritiene di poter fornire la seguente indicazione di larga massima.

L'esercizio della facoltà di cui sopra significa pagare per tutto l'anno un corrispettivo pari a  $b_f$  per la sola energia delle ore piene ( $F1 + F2 + F3$ ) cioè praticamente un corrispettivo equivalente di circa 0,04 cent. di Euro su tutti i kWh consumati nell'anno.

Tale soluzione conviene quando il diagramma di prelievo dell'utenza è molto tormentato; si è valutato che detta convenienza sussiste quando l'energia annua afferente gli sbilanciamenti sia positivi sia negativi è superiore al 35-40% dell'intera energia prelevata nell'anno.